

| | |
|----------------------|---|
| TITOLO | CONCESSIONE DEL PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI DELL'ASST DI VIMERCATE |
| Tipologia Documento | Regolamento |
| Area di appartenenza | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| Numero Codice | QD_ENT_201912_602 |
| Raccolta | U.O.C. Affari Generali e Legali |

| Redatto da | Verificato da | Approvato con |
|--|------------------------------|---|
| Coordinatore del Gruppo di Lavoro Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali Avv. Mattia Longoni | RSGQ Dott. Roberto Agosti | Deliberazione n. 1287 del 11/12/2019 |

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vimercate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 1 di 16 |



Storia delle modifiche al documento

| Data | Numero revisione | Descrizione delle modifiche |
|------------|------------------|-----------------------------|
| 11/02/2014 | 0 | Prima stesura |
| 04/12/2019 | 1 | Revisione totale |

Gruppo di lavoro

| Nome | Ruolo | Struttura |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| Avv. Mattia Longoni | Dirigente | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| Dott.ssa Sofia Pallotta | Borsista | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| | | |
| | | |

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 2 di 16 |



Indice

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Principi generali | 4 |
| Art. 2 - Fonti di riferimento | 4 |
| Art. 3 - Conflitto d'interessi | 5 |
| Art. 4 - Assunzione diretta di oneri legali | 6 |
| Art. 5 - Assunzione indiretta di oneri legali | 7 |
| Art. 6 - Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario | 7 |
| Art. 7 - Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva e favorevole del procedimento giudiziario | 8 |
| Art. 8 - Obbligatorietà degli adempimenti a carico del dipendente | 8 |
| Art. 9 - Adempimenti dell'Azienda | 8 |
| Art. 10 - Rimborso delle spese legali al dipendente ammesso al patrocinio legale indiretto o al quale sia stato inizialmente negato il patrocinio legale | 9 |
| Art. 11 - Consulenze medico-legali e specialistiche..... | 10 |
| Art. 12 - Interpretazione dell'espressione "ogni onere di difesa" | 10 |
| Art. 13 - Surrogazione dell'Asst di Vimercate al dipendente nel chiedere alla Compagnia di assicurazione il rimborso degli oneri difensivi..... | 10 |
| Art. 14 - Tutela della riservatezza | 11 |
| Art. 15 - Note finali | 11 |
| Art. 16 - Feedback aziendale | 11 |
| ALLEGATO A - MODELLO ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE | 12 |
| ALLEGATO B - MODELLO ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI | 15 |

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 3 di 16 |

Art. 1 - Principi generali

L'istituto del "patrocinio legale" permette all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio istituzionale ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.

L'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitti d'interessi, può assumere a proprio carico ogni onere di patrocinio in procedimenti giudiziari in cui risulta coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire dello stesso direttamente all'Azienda, ossia il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto dal dipendente nello svolgimento delle proprie attribuzioni.

In particolare, vi deve essere un nesso strumentale tra l'adempimento di un dovere da parte del dipendente ed il compimento dell'atto o fatto oggetto del giudizio, nel senso che quest'ultimo deve essersi reso necessario al fine di assolvere un compito attribuito al dipendente in base alle sue funzioni.

Art. 2 - Fonti di riferimento

Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno natura contrattuale, essendo rinvenibili nei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto.

Con riferimento al personale del **Comparto**, la cui contrattazione collettiva è stata da ultimo aggiornata dal CCNL 21 maggio 2018, la fonte normativa di riferimento per la concessione del patrocinio legale continua ad essere l'art. 26 del C.C.N.L. sottoscritto il 20.09.2001 ed integrativo del C.C.N.L. stipulato in data 7.04.1999, del seguente tenore:

1. *“L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1, per presunto conflitto di interesse.*

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 4 di 16 |



3. *L'Azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato, per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa".*

Riguardo al personale della **Dirigenza**, posto che per l'Area Sanità il 24 luglio 2019 è stata approvata l'ipotesi di contratto (non ancora pubblicato e quindi allo stato inapplicabile), restano in vigore l'art. 25 del C.C.N.L. della **Dirigenza Medica e Veterinaria** dell'8.06.2000 e l'art. 25 del C.C.N.L. della **Dirigenza S.P.T.A.** anch'esso dell'8.06.2000, che così prevedono:

1. *"L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1, per presunto conflitto di interesse.*

3. *L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato, per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa".*

Si precisa che nei citati articoli della contrattazione collettiva si fa riferimento alle tariffe professionali ordinistiche che, tuttavia, sono state abrogate dall'art. 9 comma 1 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24.03.2012 n. 27. Riferimento normativo, ad oggi, è il D.M. n. 37/2018 dell'8 marzo 2018 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247", con il quale sono stati determinati i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Art. 3 - Conflitto d'interessi

Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi, l'Azienda valuterà esclusivamente i fatti in contestazione indipendentemente da ogni considerazione in merito al potenziale esito di procedimenti giudiziari. Perché sussista conflitto d'interessi, tali fatti non devono essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 5 di 16 |



dell'Azienda, bensì configurarsi in posizione di contrasto rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.

A titolo meramente esemplificativo, si indicano nel seguito ipotetiche situazioni di potenziale conflitto d'interessi:

- attivazione ad opera dell'Azienda del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente;
- costituzione o possibilità di costituzione di parte civile dell'Azienda in un procedimento penale nei confronti del dipendente;
- avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato allo stesso in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenza dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda, oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente.

Art. 4 - Assunzione diretta di oneri legali

Valutata l'insussistenza di conflitto d'interessi, l'Azienda garantisce il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, sin dall'apertura del procedimento, da un legale fiduciario aziendale, con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Azienda.

L'assunzione diretta degli oneri legali è limitata ad un solo legale, individuato dall'Azienda tra gli iscritti all'Elenco di legali esterni, costituito mediante pubblico avviso e pubblicato sul sito web istituzionale, o dalla stessa d'intesa con la Compagnia di Assicurazione titolare della polizza in essere per la Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori, qualora quest'ultima se ne assuma gli oneri.

Per assunzione diretta degli oneri legali s'intende la titolarità diretta in capo all'Azienda del rapporto contrattuale con l'Avvocato fiduciario aziendale, nonché la titolarità dei conseguenti effetti economici dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio.

Il dipendente ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Azienda, condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Azienda tutti gli oneri da questa sostenuti per la sua difesa.

Le spese di giudizio che verranno eventualmente liquidate dall'Organo Giudicante a favore del dipendente, essendo la totalità degli oneri a carico dell'Azienda, costituiranno credito di quest'ultima nei confronti del dipendente stesso e verranno trattenute dalle spettanze retributive.

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 6 di 16 |



Art. 5 - Assunzione indiretta di oneri legali

Tale modalità di assunzione degli oneri legali riguarda il caso in cui il dipendente decida di rivolgersi ad un legale di propria esclusiva fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'ASST la quale, alla conclusione definitiva e favorevole del procedimento a carico del dipendente, rimborserà allo stesso le spese legali nel limite di quanto stabilito dal successivo articolo 10. Anche l'assunzione indiretta degli oneri legali è limitata ad un solo legale.

Al dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interessi, che ottenga un esito favorevole del procedimento giudiziario ed ottenga altresì una valutazione positiva da parte dell'Azienda circa l'insussistenza di tale conflitto, l'Azienda medesima rimborserà le spese legali nel limite di quanto stabilito dal successivo articolo 10.

Il rimborso delle spese legali presuppone che il dipendente compri l'effettivo esborso sostenuto, mediante la presentazione della parcella-fattura debitamente quietanzata dal proprio legale.

Il dipendente ammesso al patrocinio legale con assunzione indiretta dei relativi oneri, condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati, non potrà ottenere alcun indennizzo dall'Azienda per quanto sostenuto per la propria difesa.

Le eventuali spese di giudizio liquidate dall'organo giudicante al dipendente ammesso al patrocinio legale indiretto, saranno detratte dall'importo che l'Azienda è tenuta a liquidargli.

Art. 6 - Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti e/o atti connessi all'espletamento del servizio o dei compiti d'ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente regolamento dovrà, compilando il modulo A allegato:

- comunicare immediatamente, salvo legittimo impedimento, l'inizio del procedimento giudiziario nei suoi confronti alla U.O.C. Affari Generali e Legali;
- trasmettere alla medesima U.O.C. copia dell'atto giudiziario e di tutta la documentazione in suo possesso inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi;
- dichiarare se intende avvalersi della tutela legale diretta od indiretta e in quest'ultimo caso deve comunicare all'Azienda il nominativo del legale prescelto;
- dichiarare l'eventuale stipula di personali polizze assicurative che prevedono il diritto al rimborso di oneri difensivi da parte della Compagnia Assicurativa, dandone, in tal caso, contestuale comunicazione all'Azienda.

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vimercate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 7 di 16 |



Art. 7 - Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva e favorevole del procedimento giudiziario

Il dipendente ammesso alla tutela legale indiretta sarà rimborsato per le spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 10, esclusivamente dopo aver presentato istanza di rimborso di cui al modulo B allegato al presente regolamento, da inoltrarsi alla U.O.C. Affari Generali e Legali.

All'istanza dovrà allegare:

- copia del provvedimento conclusivo del giudizio (es.: decreto definitivo di archiviazione del procedimento penale con formula assolutoria ampia, sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o l'imputato non lo ha commesso, sentenza definitiva di respingimento della domanda risarcitoria) e di tutti gli atti di causa, se non già inoltrati;
- copia della parcella/fattura quietanzata dal proprio difensore di fiducia, dettagliata dell'attività svolta dal difensore, con espressa indicazione, ove possibile dello scaglione di valore della causa applicato;
- documentazione probante l'attività svolta dal legale, quale ad esempio copia dei verbali di udienza, comparse, note, memorie, ecc.

Le medesime modalità dovranno essere osservate dal dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto d'interessi, il quale ritenga di averne diritto all'esito del procedimento giudiziario.

Art. 8 - Obbligatorietà degli adempimenti a carico del dipendente

Tutti gli adempimenti indicati agli articoli 6 e 7 costituiscono un onere per il dipendente il quale, qualora non li osservi, non ha titolo per usufruire dell'istituto contrattuale del patrocinio legale.

Art. 9 - Adempimenti dell'Azienda

La U.O.C. Affari Generali e Legali, una volta ricevuta dal dipendente l'istanza di patrocinio legale diretto od indiretto, valuterà la sussistenza di tutte le seguenti imprescindibili condizioni:

- se ricorra la necessità di tutelare i diritti, gli interessi e l'immagine dell'Azienda;
- la connessione del procedimento giudiziario a carico del dipendente con la carica espletata o l'ufficio rivestito dallo stesso;
- l'insussistenza di conflitto d'interessi nel caso di specie.

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 8 di 16 |



All'esito della predetta valutazione, la U.O.C. Affari Generali e Legali comunicherà al dipendente una delle seguenti soluzioni alternative:

- l'autorizzazione ad avvalersi del legale individuato dall'Azienda, previo assenso del dipendente, ovvero l'autorizzazione ad avvalersi del proprio legale di fiducia;
- il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Azienda non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, segnatamente sotto il profilo del conflitto d'interessi.

Art. 10 - Rimborso delle spese legali al dipendente ammesso al patrocinio legale indiretto o al quale sia stato inizialmente negato il patrocinio legale

Il dipendente che sia stato ammesso al patrocinio legale indiretto, a conclusione definitiva e favorevole del procedimento nei suoi confronti, potrà esigere dall'Azienda il rimborso delle spese legali sostenute, nel limite dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 37/2018 con applicazione della massima riduzione, conformemente al combinato disposto del CCNL di riferimento e del Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi a legali esterni iscritti all'apposito elenco pubblicato sul sito web istituzionale.

Si precisa, al riguardo, che eventuali maggiorazioni applicate ai predetti valori o difetto nell'applicazione della riduzione dei parametri, di norma escluse e non riconosciute, potranno essere eccezionalmente rimborsate previa valutazione e verifica sulla fondatezza delle relative motivazioni adottate.

Lo stesso vale per il dipendente a cui sia stato inizialmente negato il patrocinio legale e nei cui confronti, all'esito favorevole del procedimento giudiziario, l'Azienda abbia valutato l'insussistenza di un conflitto d'interessi e di ogni altra condizione ostativa.

L'Azienda, in ogni caso, si riserva la facoltà di valutare la congruità della parcella/fattura presentata per il rimborso.

Per "**conclusione favorevole del procedimento**" si intende generalmente:

- **in materia penale:** la conclusione dello stesso con una sentenza di assoluzione con formula ampiamente liberatoria; in particolare, il dipendente sarà ammesso al rimborso qualora il procedimento penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, 1° e 2° c.p.p., ossia, perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali, come ad esempio in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, amnistia, indulto o la remissione di querela, non legittimano il rimborso delle spese legali. Detto rimborso è escluso anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento). Il dipendente è invece ammesso al

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 9 di 16 |



rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari nell'ipotesi in cui intervenga un decreto d'archiviazione con formula assolutoria ampia.

- **in materia civile:** la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna.
- **in materia contabile:** la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

Art. 11 - Consulenze medico-legali e specialistiche

Per l'assistenza nei procedimenti civili e penali, l'ASST mette a disposizione del dipendente, qualora si renda opportuno e con gli stessi presupposti e le stesse modalità previste per il patrocinio legale, consulenza medico-legale e/o specialistica.

Il consulente, eventualmente affiancato da un medico specialista nella materia oggetto della controversia, viene individuato e nominato direttamente dall'ASST, autonomamente o d'intesa con la Compagnia di Assicurazione titolare della polizza in essere per la Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori, qualora quest'ultima se ne assuma gli oneri.

Art. 12 - Interpretazione dell'espressione "ogni onere di difesa"

Per "ogni onere di difesa", espressione utilizzata nelle previsioni normative richiamate all'art. 2 del presente regolamento, si intendono esclusivamente le spese sostenute per il patrocinio del solo legale fiduciario aziendale o dell'Avvocato scelto dal dipendente in sede di tutela indiretta. Conseguentemente, ogni altro onere sostenuto nel procedimento giudiziario (ad es. consulenze tecniche) non sarà in ogni caso a carico dell'Azienda, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11.

Art. 13 - Surrogazione dell'Asst di Vimercate al dipendente nel chiedere alla Compagnia di assicurazione il rimborso degli oneri difensivi

L'Azienda ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali Compagnie assicurative con cui il dipendente abbia contratto polizze che offrano garanzia in ordine al rischio da "spese di lite giudiziaria" o equivalenti.

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 10 di 16 |



Art. 14 - Tutela della riservatezza

L'Azienda informa il dipendente, ex art 13 del Regolamento UE 679/2016, che:

- titolare del trattamento è la ASST di Vimercate;
- qualora il dipendente rifiuti di fornire le informazioni richieste, l'Azienda può non essere in grado di valutare l'istanza e, di conseguenza, ciò comporterebbe l'eventuale non accoglimento della medesima;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti;
- possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il Titolare del trattamento dei dati (legale rappresentante dell'Azienda), il Responsabile del trattamento dei dati (Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Legali) e gli incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dei dati, nonché la Compagnia di assicurazioni qualora si assuma gli oneri di difesa.

Art. 15 - Note finali

Il presente documento, le procedure in esso contenute e gli allegati, sono documenti aziendali dinamici, vale a dire che sono soggetti a revisione e aggiornamento periodico in rapporto a nuove disposizioni normative.

Referente aziendale per il presente documento organizzativo e per gli eventuali aggiornamenti è l'U.O.C. Qualità e Risk Management.

Art. 16 - Feedback aziendale

Tutti gli operatori interessati direttamente o indirettamente a quanto contenuto nel presente documento, possono inviare richieste di chiarimento, suggerimenti e osservazioni all'U.O.C. Affari Generali e Legali utilizzando il servizio di posta elettronica aziendale, al seguente indirizzo:

affari.generali@asst-vimercate.it

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vimercate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 11 di 16 |

ALLEGATO A - MODELLO ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE

Spett.le
ASST di Vimercate
U.O.C. Affari Generali e Legali
Via Santi Cosma e Damiano,10
20871 Vimercate (MB)

ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE

Il sottoscritto: _____
dipendente di questa Azienda in qualità di _____
in servizio presso _____
residente in _____, via _____
Tel/fax: _____ e-mail: _____
comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____
dell'atto allegato in copia.

Presa visione dei nominativi dei legali fiduciari dell'Azienda inseriti negli elenchi interni aziendali.

A conoscenza dei contenuti (*barrare la casella corrispondente*):

- dell'art. 26 CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001;
- dell'art. 25 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000;
- dell'art. 25 CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08.06.2000;

nonché dei contenuti del Regolamento relativo alla tutela legale in vigore presso codesta Azienda;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi indicata, nonché del vigente Regolamento aziendale sul patrocinio legale, di voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, dell'assistenza legale di uno dei seguenti professionisti nominato all'uopo quale proprio patrocinatore:

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 12 di 16 |



- Avv. _____ del Foro di _____
con studio in _____ Via _____
Tel/fax: _____ e-mail: _____

quale legale fiduciario dell'Azienda ed inserito negli elenchi interni aziendali;

- Avv. _____ del Foro di _____
con studio in _____ Via _____
Tel/Fax: _____ e-mail: _____

quale legale designato/autorizzato dalla Compagnia Assicurativa Aziendale;

- Avv. _____ del Foro di _____
con studio in _____ Via _____
Tel/Fax: _____ e-mail: _____

quale legale di propria esclusiva fiducia, non inserito negli elenchi di professionisti per la tutela legale dell'Azienda e dei suoi dipendenti.

Il/La sottoscritto/a, consapevole inoltre delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

- di non aver contratto con alcuna Compagnia Assicurativa né di essere beneficiario di polizze assicurative che conferiscono diritto al rimborso degli oneri difensivi sostenuti;
- di aver contratto e/o di beneficiare di polizza assicurativa relativa al rimborso di oneri difensivi con la Compagnia _____ con polizza n. _____ alla quale è stata/ non è stata inoltrata denuncia, in merito ai fatti;
- di non aver contratto con alcuna Compagnia Assicurativa né di essere beneficiario di polizze assicurative per il rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT);

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 13 di 16 |



- di aver contratto e/o di beneficiare di polizza assicurativa sul rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT) con la Compagnia _____ con polizza n. _____ alla quale è stata/non è stata inoltrata denuncia in merito ai fatti.

Dichiara infine di accettare le disposizioni del Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Delibera n. _____ del _____.

Distinti saluti.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Copia atto notificato
- Copia polizza assicurativa

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 14 di 16 |

**ALLEGATO B - MODELLO ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI**

Spett.le
ASST di Vimercate
U.O.C. Affari Generali e Legali
Via Santi Cosma e Damiano,10
20871 Vimercate (MB)

ISTANZA DI RIMBORSO

Il sottoscritto: _____
 dipendente di questa Azienda in qualità di _____
 in servizio presso _____
 residente in _____, via _____
 Tel/fax: _____ e-mail: _____

COMUNICA

che il procedimento giudiziario n. _____ R.G. _____
 è stato definito con il seguente atto _____
 allegato in copia e passato in giudicato in data _____.
 Il/La sottoscritto/a, pertanto,

CHIEDE

il rimborso di tutti gli oneri legali sostenuti, allegando a tal fine oltre al succitato provvedimento:

- parcella analitica dell'attività svolta dal difensore, con documentazione probante l'intera attività espletata (copia verbali udienze, comparse, memorie, note, ecc.);
- specifica attestazione scritta del professionista, circa il valore della controversia e l'applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, così come previsti dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, con applicazione della massima riduzione;
- fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv. _____

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 15 di 16 |



Il/La sottoscritto/a, consapevole inoltre delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e per gli effetti di cui all'art. 1910 c.c.

DICHIARA

- di non aver contratto con alcuna Compagnia Assicurativa né di essere beneficiario di polizze assicurative che conferiscono diritto al rimborso degli oneri difensivi sostenuti;
- di aver contratto e/o di beneficiare di polizza assicurativa relativa al rimborso di oneri difensivi con la Compagnia _____ con polizza n. _____ ed in tale eventualità:
 - di aver chiesto o di voler chiedere alla suindicata Compagnia l'integrale rimborso delle spese legali già corrisposte al proprio difensore;
 - di aver chiesto o di voler chiedere alla suindicata Compagnia la sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Asst di Vimercate e quanto effettivamente già pagato dal dichiarante al proprio difensore e, conseguentemente, di rinunciare a chiedere alla suddetta Compagnia di ottenere dalla stessa qualsivoglia rimborso di oneri difensivi, nell'eventualità che l'Azienda proceda al rimborso dei suddetti oneri. *(Tale rinuncia opera per la sola entità della somma eventualmente rimborsata dall'Azienda).*

Distinti saluti.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Copia atto di definizione del procedimento giudiziario
- Parcella analitica delle attività svolte (con documentazione probante) dal legale
- Fattura quietanzata avvocato
- Copia polizza assicurativa

| Data emissione | Titolo Documento | Data revisione | Numero Revisione | Pagina |
|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 11/02/2014 | Concessione_del_Patrocinio_Legale_ai_dipendenti_Asst_Vime rcate_rev01 | 04/12/2019 | 1 | 16 di 16 |